



Ufficio: DAR/AB  
Protocollo: 202200000012/AG

Roma, 03.01.2022

Oggetto: D.L. 30 dicembre 2021, n. 229 - Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.

Circolare n. 13428

4.1

Sito sì  
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI  
DEI FARMACISTI

e p.c.

AI COMPONENTI IL COMITATO  
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

*Publicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge  
contenente misure urgenti per il contenimento della diffusione  
dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.*

**Riferimenti normativi:** D.L. 30 dicembre 2021, n. 229, recante “Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.” ([GU n. 309 del 30-12-2021](#))

Si informa che, sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, è stato pubblicato il [D.L. 30 dicembre 2021, n. 229, recante “Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria”](#), in vigore dal 31 dicembre 2021.

Si illustrano di seguito le principali disposizione di interesse.

### **Impiego delle certificazioni verdi COVID-19**

Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo, da avvenuta guarigione da COVID-19 ovvero da avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di

richiamo, nonché ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute l'accesso ai seguenti servizi e attività:

- a) alberghi e altre strutture recettive, nonché ai servizi di ristorazione prestati all'interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati;
- b) sagre e fiere, convegni e congressi;
- c) feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose.

Sempre a decorrere dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ai predetti soggetti è consentito l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:

- a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
- c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
- d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
- f) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale.

Le predette disposizioni, nel medesimo periodo temporale ivi previsto, si applicano anche all'accesso e all'utilizzo dei seguenti servizi e attività:

- a) impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici;
- b) servizi di ristorazione all'aperto;
- c) piscine, centri natatori, sport di squadra e di contatto, centri benessere per le attività all'aperto;
- d) centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all'aperto.

In zona bianca, l'accesso agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, sia agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli sopra richiamati è consentito esclusivamente ai predetti soggetti e la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento all'aperto e al 35 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata.

### **Ulteriori disposizioni in materia di contenimento della diffusione del COVID-19**

La misura della quarantena precauzionale non si applica a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, abbiano avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19.

Ai predetti soggetti è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, nonché di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

La predetta disposizione si applica anche alle persone sottoposte alla misura della quarantena precauzionale alla data di entrata in vigore del decreto in oggetto.

Con circolare del Ministero della salute saranno definite le modalità attuative delle predette misure sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020.

La cessazione della quarantena o dell'auto-sorveglianza consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto con esito negativo determina la cessazione del regime di quarantena o di auto-sorveglianza.

### **Contenimento dei prezzi dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie**

Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, considerati i prezzi mediamente praticati alle farmacie e ai rivenditori, definisce, d'intesa con il Ministro della salute, un protocollo d'intesa con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle stesse farmacie e degli altri rivenditori autorizzati al fine di assicurare, fino al 31 marzo 2022 e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, la vendita di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 a prezzi contenuti.

Il Commissario monitora l'andamento dei prezzi dei predetti dispositivi di protezione e relaziona al Governo.

### **Disciplina sanzionatoria**

La violazione delle disposizioni introdotte e dei nuovi obblighi previsti è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 (sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività).

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività interessati dalle predette misure sono tenuti a verificare che l'accesso ai servizi e alle attività avvenga nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto in oggetto.

Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.

**IL SEGRETARIO**  
(Dr. Maurizio Pace)

**IL PRESIDENTE**  
(On. Dr. Andrea Mandelli)